

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

Determinazione del Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA Registro Generale n. 37 del 03.03.2021 Registro settoriale n. 6

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021 - CREDITORE DITTA APKAPPA SRL CON SEDE IN MILANO - CODICE CIG Z9C30DF631.
----------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di marzo, presso la residenza municipale di Marzio

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 31.12.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto, in qualità di Sindaco protempore in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 23 della Legge 23.12.2000, n. 388 e ss.mm.ii, si è autonominato "Responsabile dell' Economico- Finanziaria", del Comune di Marzio;

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell'art. 107 del decreto legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento è assegnata al sottoscritto;

Premesso che con Deliberazione consiliare n. 12 del 29.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Premesso che:

- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza (energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato).
- Tra le diverse funzioni in ambito ambientale, ARERA detiene quella di predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».
- Inoltre, ad ARERA spetta anche il compito di approvare le tariffe definite dall'ente territorialmente competente a ciò preposta per il servizio integrato.

Dato atto che sulla base di queste prerogative, con delibera 443/2019/R/rif, ARERA ha emanato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) con il quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021;

Visto che il MTR stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che gestori ed Enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino;

Considerato che:

- la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico-finanziario (PEF) "grezzo" per i servizi di sua competenza e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale, dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati e l'eventuale aggregazione con il PEF "grezzo" predisposto da ciascun Comune per quanto di propria competenza (segmenti del servizio gestiti in economia), trasmette ad ogni Comune il PEF finale validato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria;

- L'Ente competente deve trasmettere il PEF ad ARERA per l'approvazione finale dopo la verifica della coerenza regolatori degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.
- Infine, ARERA provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti;

Tenuto conto che:

- la data entro la quale il gestore e i Comuni sono chiamati a predisporre il PEF e l'Ente competente a provvedere alla sua approvazione per il successivo invio ad ARERA, fissata inizialmente al 31 marzo 2021, è stata prorogata al 31 marzo 2021 unitamente al termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Considerato inoltre che, questo Ente, oltre ad essere il gestore della TARI è anche l'Ente Territorialmente Competente con riguardo al servizio di igiene urbana nel proprio territorio per cui ARERA attribuisce ad esso diverse competenze:

- a) predisposizione del PEF "grezzo" di competenza del Comune secondo i criteri del MTR;
- b) ricezione e validazione del PEF "grezzo" del gestore secondo i criteri del MTR;
- c) definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF aggregato previsti dal MTR;
- d) redazione della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- e) definizione dei corrispettivi TARI (articolazione tariffaria);

Visto che all'interno dell'Ente non sono disponibili risorse umane in possesso della professionalità specifica e dell'esperienza necessaria per adempiere alle richieste che ARERA attribuisce al Comune in quanto Ente Territorialmente Competente;

Constatata pertanto la complessità dell'elaborazione in questione, si evince la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna, in possesso della fondamentale professionalità ed esperienza, a supporto di tutte attività necessarie alla predisposizione del PEF del servizio di gestione urbana ai sensi della Delibera ARERA 443/2019, inclusa la fase di confronto e raccolta dati con il gestore dei rifiuti, al fine di procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2021;

Preso atto che:

- l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del d.lgs. 50/2016 stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- a far data dal 1° gennaio 2019, per effetto dell'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, a modifica dell'art. 1, commi 502 e 503 della legge n. 208 del 2015, che a sua volta ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 non è necessario far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni (forniture) e servizi di importo inferiori a euro 5.000,00;

- il parere del 30 aprile 2019 n. 1312 del Consiglio di Stato conferma che, nell'ambito dei 5.000 euro, il RUP può derogare al criterio della rotazione, e quindi anche ribadire l'affidamento diretto al pregresso affidatario, purché la determinazione di affidamento contenga la motivazione per tale scelta;

Atteso che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare specifico provvedimento a contrarre, individuando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa;

Dato atto che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti:

- oggetto del contratto: art. 192 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000: supporto alle attività di competenza dell'ETC nell'ambito della predisposizione del PEF 2021 ai sensi della Delibera ARERA 443/2019;
- fine da perseguire: art. 192 c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000: predisposizione e validazione del PEF 2021 ai sensi della Delibera ARERA 443/2019 per determinare le tariffe TARI 2021 nel rispetto dei termini di legge;
- forma del contratto e clausole essenziali: art. 192 c. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000: invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/16;
- criterio di selezione degli operatori e delle offerte: art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: affidamento diretto;

Pertanto, è stato richiesto a società specializzata, un preventivo per fornire un supporto nelle attività necessarie per giungere alla redazione del PEF ed alla definizione delle tariffe TARI 2021;

Dato atto che:

- in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il servizio possa essere affidato direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

- l'operatore economico viene individuato nella società APKAPPA srl con sede in Milano in quanto dispone della professionalità, dell'esperienza e delle competenze richieste;

- la società succitata ha trasmesso, in data 05.02.2021 – acquisito al protocollo in pari data al progressivo n. 319, il preventivo per il servizio in oggetto ;

Esaminato quanto sopra indicato e ritenuto di incaricare la ditta APKAPPA Srl per la quota del PEF base, pari ad Euro 1850,00, oltre IVA, e per l’elaborazione delle tariffe, pari a d Euro 1.050,00, oltre IVA;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore denominato Smart CIG n. Z9C30DF631;

Preso atto altresì della regolarità contributiva della ditta succitata, mediante acquisizione del DURC;

Valutato il preventivo sopra richiamato e ritenuto congruo e conveniente in relazione alla fornitura da prestarsi

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

- 1) **Di affidare** l’incarico per il servizio supporto alle attività di competenza dell’ETC nell’ambito della elaborazione del PEF 2021 ed elaborazione tariffe alla società APKAPPA srl con sede in Milano, verso il corrispettivo totale di € 2.900,00 oltre IVA in misura di legge e pertanto per € 3.538,00 alle condizioni economiche dell’offerta presentata, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di dare atto** che il codice CIG acquisito è Z9C30DF631;
- 3) **Di dare atto** che è stato acquisito il DURC on-line;
- 4) **Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento sui fondi del capitolo 10120313/art.1 per Euro 2.257,00 e per la differenza di Euro 1.281,00 sui fondi del capitolo 10120308/1;
- 5) **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e pertanto si attesta la copertura finanziaria della spesa al capitolo indicato al punto precedente;
- 6) **Di dare atto** che la presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

- 7) **Di iscrivere** il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporre la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione "Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali."

**Il RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 30.11.2022 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 30.11.2022
N. 437/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO